

OGGETTO: Adeguamento codice di comportamento dei dipendenti comunali ai principi del DPR 62/2013.

Delibera n. 1 dd. 08.01.2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

La Legge 190/2012 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce all'articolo 1 comma 44 primo capoverso che "il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia." Il medesimo atto normativo (art. 1 comma 44 quinto capoverso) stabilisce inoltre che "Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione."

L'adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.

Con circolare n. 5/2013 la Ripartizione II della Regione Autonoma Trentino —Alto Adige ha fatto presente che il codice di comportamento, in provincia di Trento è inserito nel contratto collettivo, ed è pertanto già presente in ogni ente come atto vincolante del comportamento dei dipendenti in quanto recepito con delibera di Giunta attraverso la presa d'atto dell'accordo collettivo.

Il contenuto dei codici di comportamento attualmente vigenti presso tutti gli enti del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento è sostanzialmente allineato al regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 62/2013, il quale prevede che la sua applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avvenga "nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio".

Da una puntuale analisi dei codici di comportamento vigenti per dirigenti e dipendenti delle categorie si rileva che gli stessi, rispetto ai principi contenuti nel DPR 62/2013, risultano carenti solamente sotto tre aspetti:

1. con riferimento all'argomento della prevenzione della corruzione (art. 8 del DPR 62/2013);
2. con riferimento all'argomento della trasparenza e tracciabilità (art. 9 del DPR 62/2013);
3. con riferimento all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i consulenti, collaboratori con qualsiasi tipo di contratto o incarico, nonché nei confronti dei

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Risulta evidente come queste materie non siano state considerate nel testo del codice di comportamento approvato con il contratto collettivo poiché pertinenti a materie di esclusiva competenza dell'ente.

Al fine di adeguare il codice di comportamento vigente, allegato ai contratti collettivi di lavoro di data 20.10.2013 s. m. e 27.12.2005 s. m., che si richiama integralmente, si propone pertanto di adottare la seguente previsione normativa regolamentare:

art. 1 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 2 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle del Codice di comportamento si applicano:

a) ai dipendenti del Comune anche in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o a tempo determinato, compresi i dirigenti, i dipendenti assunti in staff, il Segretario Generale e il Direttore Generale;

b) ai consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o professionisti, fornitori e terze parti, in forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti.

Dato atto che l'adeguamento delle disposizioni concernenti il codice di comportamento dei dipendenti del Comune si rende necessario al fine di renderli coerenti con quanto indicato dal DPR 62/2013 in attuazione della L. 190/2012 e in particolare dell'articolo 1 comma 44 che prevede l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da parte del Governo e la definizione da parte di ciascuna amministrazione di un proprio codice di comportamento ad integrazione dei bisogni e della realtà del singolo ente.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Visti i contratti collettivi di lavoro vigenti in Provincia di Trento per l'area delle categorie e dei dirigenti.

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Vista al delibera della Commissione per la valutazione , la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni n. 75/2013 avente ad oggetto "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25).

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L)

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. (modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L)

Visto lo statuto comunale vigente.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e ritenuto di non dover acquisire ulteriori pareri giacché il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale.

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

D e l i b e r a

1. di integrare il codice di comportamento allegato ai CCPL vigenti con il seguente testo regolamentare:

art. 1 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 2 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la

replicabilità.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle del Codice di comportamento si applicano:

- a) ai dipendenti del Comune anche in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o a tempo determinato, compresi i dirigenti, i dipendenti assunti in staff, il Segretario Generale e il Direttore Generale;
- b) ai consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o professionisti, fornitori e terze parti, in forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti.

2. Di disporre che sul sito web del Comune, nonché all'albo dei dipendenti, venga pubblicato il testo del presente provvedimento al fine di darne la più ampia diffusione e conoscenza possibile.

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti rimedi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104.
- in caso di controversia relativa al rapporto di lavoro ricorso ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 al Giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 C.P.C. previo esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/01.